



**Regolamento per la certificazione del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) 307/2008**

*In vigore dal 31/03/2019*

RINA  
Via Corsica 12  
16128 Genova – Italia

tel +39 010 53851  
fax +39 010 5351000  
web site: [www.rina.org](http://www.rina.org)

---

Regolamenti tecnici



## INDICE

|   |   |
|---|---|
| CAPITOLO 1 - GENERALITÀ .....   | 3 |
| CAPITOLO 2 - NORME DI RIFERIMENTO .....                                 | 3 |
| CAPITOLO 3 - RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE .....                        | 3 |
| CAPITOLO 4 – MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE.....                     | 7 |
| CAPITOLO 5 – RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE .....                         | 8 |
| CAPITOLO 6 - SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE..... | 8 |
| CAPITOLO 7 - RECLAMI.....   | 8 |
| CAPITOLO 8 - CONDIZIONI CONTRATTUALI .....                              | 8 |



## **CAPITOLO 1 - GENERALITÀ**

### 1.1

Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da RINA per la certificazione degli organismi di attestazione (OdA) che erogano corsi di formazione per le persone addette al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008.

### 1.2

L'accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. Per l'attività certificativa RINA applicherà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

### 1.3

La certificazione rilasciata da RINA è riferita all'Organizzazione indicata nel certificato, dove per Organizzazione si intende una società, impresa, ditta, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata, che possieda proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure persona fisica. Per Organizzazioni con più unità operative, una singola unità operativa può essere definita come Organizzazione.

### 1.4

La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nelle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

## **CAPITOLO 2 - NORME DI RIFERIMENTO**

Le norme applicabili ai fini della certificazione in oggetto sono:

- Regolamento (UE) N. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati ad effetto serra;
- Regolamento (CE) n. 307/2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, concernente le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, di seguito definito DPR 146/2018;
- Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018

## **CAPITOLO 3 - RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE**

### 3.1

L'Organizzazione deve inviare a RINA l'apposito modulo "Questionario Informativo" compilato in tutte le sue parti (Allegato 1), sulla base dei quali viene formulata da RINA una proposta economica.

L'Organizzazione richiedente, in caso di accettazione della proposta economica inviata da RINA, formalizza la richiesta di certificazione inviando a RINA la proposta controfirmata che formalizza contrattualmente il rapporto tra RINA e l'Organizzazione e l'applicabilità del presente Regolamento.

Il contratto stipulato tra RINA e l'Organizzazione comprende:

- l'esame della documentazione di cui al paragrafo successivo;
- la visita di certificazione presso la sede e i Centri di formazione;
- l'eventuale rilascio della certificazione;
- le successive attività di sorveglianza periodica.



Il contratto può essere variato, previo accordo tra le parti, qualora si modificassero significativamente nel tempo le condizioni sulla base delle quali è stata redatta l'offerta iniziale da parte di RINA

### 3.2

Prima di procedere con la verifica ispettiva presso la sede e i Centri di formazione dell'Organizzazione, RINA esamina la seguente documentazione:

1. documentazione inviata insieme al questionario informativo (Allegato 1);
2. il documento di progettazione del corso, redatto dall'Organizzazione, che definisca:
  - le competenze e conoscenze che devono essere contemplate nei programmi di formazione (Allegato 2);
  - i criteri di qualifica dei docenti (Allegato 2);
  - la durata dei programmi di formazione;
  - i requisiti delle infrastrutture (aule ed attrezzature);
3. copia del materiale didattico.

### 3.3

La verifica ispettiva presso l'Organizzazione, della durata minima di 16 ore durante le quali dovrà essere verificata l'erogazione di un corso, avviene a buon esito dell'esame documentale.

In caso di esito negativo, l'Organizzazione deve apportare alla documentazione le modifiche necessarie a superare le carenze individuate. La documentazione modificata deve essere preventivamente verificata ed approvata prima di effettuare la verifica in campo.

Nel corso della visita RINA si accerterà che l'Organizzazione:

- applichi in modo conforme i contenuti del documento (Progettazione del Corso) e, in particolare, i requisiti specificatamente riportati nell'allegato al Regolamento (CE) n. 307/2008;
- si avvalga di personale che dimostri competenza tecnica approfondita ed esperienza specifica nel settore sugli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (funzionamento, manutenzione, recupero, ecc.);
- abbia a disposizione idonee infrastrutture (aule, attrezzature, apparecchiature e strumentazione e relativa taratura, ove applicabile) e utilizzi un documento per la corretta gestione delle stesse per l'esecuzione dell'attività formativa;
- abbia attivato procedure per la gestione:
  - della richiesta di attestazione, inviata dalle persone fisiche o tramite il proprio datore di lavoro, che intendono conseguire l'attestato, prevedendo, in particolare, la verifica preliminare della loro iscrizione nel Registro telematico nazionale;
  - della trasmissione a RINA degli attestati rilasciati, assicurando il rispetto delle tempistiche previste di 10 giorni lavorativi dal rilascio dell'attestato;
  - dei "centri di formazione" esterni permanenti e/o temporanei (utilizzato saltuariamente o "una tantum") come previsto al paragrafo "Centri di formazione esterni permanenti e/o temporanei".
- rilasci un attestato, completo delle informazioni di cui all'art. 3 paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 307/2008, alle persone che hanno completato il corso di formazione e che si sono iscritte al "Registro telematico nazionale" di cui al D.P.R. n. 146/2018. La persona fisica deve completare il corso di formazione entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione, come previsto all'articolo 8, comma 3, lettera c e articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018.

L'Organizzazione si può avvalere di Centri di formazione esterni permanenti e/o temporanei qualificati prima dell'utilizzo e, successivamente, ad intervalli periodici, valutando l'idoneità:

- della documentazione utilizzata per l'erogazione del corso;
- della competenza del personale utilizzato per l'erogazione del corso;
- delle infrastrutture (aule, attrezzature, apparecchiature e strumentazione, ecc.).

RINA verificherà che l'Organizzazione:

- abbia un legame giuridico con tutti i "Centri di formazione" esterni permanenti e/o temporanei;
- effettui audit di qualifica del "Centro di formazione" preventivamente al primo utilizzo;
- si accerti, per ognuna sessione di formazione effettuata nei "Centri di formazione" permanenti e/o temporanei, del mantenimento dell'idoneità delle infrastrutture (aule, attrezzature, apparecchiature e strumentazione, ecc.)
- effettui audit di mantenimento, nell'arco della durata della certificazione, su tutti i "Centri di formazione" permanenti prima dell'erogazione di una delle sessioni di formazione;
- abbia inviato a RINA tutte le notizie inerenti i singoli siti ("Centri di formazione" permanenti e temporanei) comprendenti (ove presenti): corsi erogati, attestati emessi, reclami e/o ricorsi, verifiche/sanzioni da enti di controllo, variazioni alla proprietà, variazioni docenze, variazioni degli argomenti formativi, documentazione per la qualifica dei siti (permanentemente e/o temporaneamente), ecc.

Tutti i "Centri di formazione" permanenti devono rientrare nel campo di applicazione della certificazione e saranno riportati in un apposito allegato al certificato.

Per i "Centri di formazione temporanei" utilizzati saltuariamente o una tantum, RINA manterrà adeguate registrazioni per dimostrare la loro idoneità riferita ad ogni singola sessione di formazione erogata.

### 3.4

Al termine della visita di valutazione è consegnato all'Organizzazione un rapporto di valutazione, sul quale è riportato l'esito della verifica e gli eventuali rilievi.

L'Organizzazione può annotare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito ai rilievi espressi dai tecnici RINA, su un apposito spazio del rapporto.

Il contenuto di tale rapporto è successivamente confermato da RINA tramite una comunicazione scritta.

In assenza di comunicazione scritta da parte RINA, il rapporto si ritiene confermato dopo cinque giorni lavorativi dalla sua consegna all'Organizzazione.

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di cui sopra, deve proporre a RINA, entro la data indicata sul rapporto stesso, le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione.

L'accettazione di tali proposte e dei tempi previsti per l'attuazione è comunicata per iscritto da RINA all'Organizzazione.

L'efficacia delle azioni intraprese può essere verificata da RINA su base documentale o nel corso delle verifiche ispettive successive.

In presenza di rilievi di tipo A (vedi paragrafo successivo) il processo di certificazione è sospeso; nel caso di altri rilievi, la cui numerosità, a giudizio del gruppo di valutazione sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del sistema, il processo di certificazione è ugualmente sospeso.



In tali casi, entro sei mesi, RINA può effettuare una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale verifica il processo di certificazione riprende.

Qualora il suddetto termine sia superato, il centro di formazione è sottoposto a completo riesame entro un termine di sei mesi dalla data del rilievo.

Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, RINA può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la certificazione RINA deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter certificativo.

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati, a giudizio di RINA, su richiesta motivata dell'Organizzazione.

#### 3.4.1 - Tipologia dei rilievi

I rilievi relativi all'oggetto della certificazione sono suddivisi secondo le seguenti tipologie:

a) Rilievi di tipo A (non conformità maggiori):

- la totale assenza di considerazione di uno o più requisiti delle norme di riferimento;
- il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento;
- una situazione tale da provocare una grave deficienza nel funzionamento del centro di formazione.

b) Rilievi di tipo B (non conformità minori):

- condizione che, a giudizio del gruppo di valutazione RINA, sulla base della propria esperienza, sia tale da non provocare una grave deficienza nel funzionamento del centro di formazione.

c) Rilievi di tipo C (raccomandazioni, osservazioni):

- suggerimenti allo scopo di migliorare il funzionamento del centro di formazione, che non hanno diretta attinenza con le prescrizioni delle norme di riferimento.

#### 3.5

Al ricevimento della documentazione di audit, previa decisione di certificazione con esito positivo, RINA rilascia uno specifico certificato della durata di 10 anni, che attesta che l'Organizzazione ha superato con esito positivo l'iter di certificazione ed è in possesso dei requisiti indicati nelle norme di riferimento.

Il certificato contiene i seguenti dati:

- a) nome dell'organizzazione;
- b) numero di certificato
- c) lo scopo di certificazione
- d) i riferimenti previsti da ACCREDIA
- e) data di rilascio, emissione corrente e data di scadenza
- f) firma del rappresentate RINA;
- g) elenco dei Centri di formazione permanenti e temporanei che rientrano nel campo di applicazione della certificazione.

Entro 10 giorni dal rilascio del certificato, RINA inserisce per via telematica, nella sezione apposita del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, le informazioni relative alle Organizzazioni che hanno ottenuto detto certificato.

## CAPITOLO 4 – MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Nell'arco dei dieci anni di validità della certificazione, RINA effettua una verifica documentale con cadenza annuale; almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza (ad esempio, per un certificato emesso il 01.10.2017, la scadenza annuale del certificato si intende il 30.09.2018), trasmette un sollecito all'organizzazione certificata per richiedere la compilazione dell'autodichiarazione e l'invio della seguente documentazione:

- 1) aggiornamento della Progettazione del Corso secondo i requisiti specificatamente riportati nell'allegato al Regolamento (CE) n. 307/2008 per quanto attiene alle competenze e conoscenze;
- 2) elenco con CV aggiornati e relativa qualifica del personale di cui si avvale a dimostrazione della competenza tecnica approfondita e dell'esperienza specifica nel settore degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (funzionamento, manutenzione, recupero, ecc.);
- 3) elenco aule, attrezzature, apparecchiature e strumentazione e relativa taratura [ove applicabile], anche utilizzando documentazione fotografica utilizzate per l'esecuzione delle attività formative;
- 4) procedure, eventualmente aggiornate, per la gestione:
  - della richiesta di attestazione, inviata dalle persone fisiche o tramite il proprio datore di lavoro che intendono conseguire l'attestato, prevedendo, in particolare, la verifica preliminare della loro iscrizione nel Registro telematico nazionale;
  - della trasmissione al CAB degli attestati rilasciati assicurando il rispetto delle tempistiche previste di 10 giorni lavorativi dal rilascio dell'attestato;
  - dei "centri di formazione" esterni permanenti e/o temporanei (invio elenco e relativo aggiornamento della qualifica).
- 5) in caso di utilizzo di Centri di formazione esterni permanenti e/o temporanei, evidenze delle attività necessarie a dimostrare la loro idoneità (mantenimento dell'idoneità delle infrastrutture, esecuzione dell'audit di mantenimento,...)

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, l'Organizzazione deve inviare a RINA la documentazione prevista ai punti da 1) a 4) e l'autodichiarazione redatta in conformità agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

RINA si riserva, in occasione delle visite annuali, di effettuare verifiche presso la sede dell'Organizzazione.

In assenza parziale o totale della autodichiarazione e della documentazione prevista ai punti da 1) a 4), RINA sospenderà la certificazione entro 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza.

Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l'Organizzazione non trasmette l'autodichiarazione e/o la documentazione prevista ai punti da 1) a 4), RINA provvederà alla revoca del certificato; in caso di revoca del certificato l'Organizzazione, prima di organizzare un nuovo corso, deve iniziare nuovamente l'intero iter di certificazione.

RINA, in caso di esito positivo degli accertamenti, conferma all'Organizzazione la validità della certificazione; entro i 10 giorni successivi, RINA inserisce per via telematica, nella sezione



apposita del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, l'esito della verifica di mantenimento.

## **CAPITOLO 5 – RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE**

Al termine del periodo di validità, il rinnovo della certificazione dell'Organizzazione avviene mediante ricertificazione, che prevede la ripetizione dell'intero iter di cui al capitolo 3.

## **CAPITOLO 6 - SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE**

RINA può sospendere e/o revocare la certificazione all'Organizzazione in accordo a quanto previsto dal documento "Condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotti e personale" ed al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) non osservanza delle prescrizioni previste dai documenti contrattuali, compreso mancata comunicazione a RINA, entro 10 giorni lavorativi, i nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato di formazione;
- b) fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi;
- c) mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento e il rinnovo della certificazione;
- d) mancato pagamento delle quote di iscrizione/mantenimento;
- e) ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dall'Organizzazione all'atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine del RINA e delle parti coinvolte;
- f) formale richiesta da parte dell'Organizzazione.

Le revoche e le sospensioni delle certificazioni sono inserite per via telematica nella sezione apposita del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, entro 10 giorni lavorativi dalla data del provvedimento.

## **CAPITOLO 7 - RECLAMI**

L'Organizzazione deve garantire una registrazione di tutti i reclami eventualmente presentati relativamente all'attività oggetto delle norme elencate nel Capitolo 2.

Qualora pervengano a RINA reclami giustificati nei confronti dell'Organizzazione certificata, RINA si riserva di effettuare una verifica finalizzata a controllare la corretta gestione del reclamo. Qualora il reclamo si riveli fondato e di gravità elevata, RINA si riserva la facoltà di sospendere, revocare o ridurre la certificazione.

In occasione delle attività di sorveglianza e di ricertificazione, RINA può richiedere all'Organizzazione evidenza di tali registrazioni.

## **CAPITOLO 8 - CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Per le condizioni contrattuali e per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Documento RINA "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale", disponibile sul sito [www.rina.org](http://www.rina.org).



ALLEGATO 1

Questionario informativo per organismi di attestazione di personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore in conformità al Reg. (CE) 307/2008

1. Nome organismo:

2. Indirizzo sede principale:

3. Indirizzo dei centri di formazione esterni permanenti e/o temporanei:

4. L'organismo è già operante nel campo della formazione del personale nel campo di applicazione del Reg. (CE) 307/2008?

sì  da \_\_\_\_\_ anni

no  (passare direttamente alla domanda n. 10)

5. Organigramma dell'organismo e relative funzioni del personale ivi indicato:

6. Numero di personale docente (dipendenti e non) impiegati nella formazione del personale: (allegare elenco, curricula vitae relativi all'attività di docenza, eventuali certificati di qualificazione)

7. Accreditazioni e riconoscimenti nazionali ed internazionali nel campo della formazione: (allegare evidenze in copia)

8. Elenco dei principali clienti che hanno usufruito di servizi formativi nel campo di applicazione del Reg. (CE) 307/2008 (allegare eventuali referenze specifiche):

**Questionario informativo per organismi di attestazione di personale addetto  
al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di  
condizionamento d'aria dei veicoli a motore in conformità al Reg. (CE)  
307/2008**

9. Numero del personale formato negli ultimi tre anni nel campo di applicazione del Reg. (CE) 307/2008:

tre anni or sono: \_\_\_\_\_

due anni or sono: \_\_\_\_\_

l'anno scorso: \_\_\_\_\_

10. L'organismo dispone di procedure e programmi propri per la formazione del personale nel campo di applicazione del Reg. (CE) 307/2008?  
(allegare lista documenti)

11. L'organismo dispone di modelli di attestazione delle presenze dei partecipanti ai corsi?  
(allegare modello per la registrazione delle presenze dei partecipanti ai corsi e modello dell'Attestazione di presenza)

12. L'organismo dispone di un sistema di gestione per la qualità?  
(se sì, fornire descrizione ed evidenza di eventuali certificazioni aziendali ottenute)

13. Descrizione della sede, locali e supporti didattici destinati ai corsi di formazione:  
(allegare documentazione riguardo la superficie/destinazione dei locali, ricettività aule, audiovisivi etc.)

14. Descrizione delle attrezzature e dei materiali disponibili per le prove pratiche:  
(allegare elenco)

Data: \_\_\_\_\_

Timbro e firma del Responsabile

## ALLEGATO 2

### Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere contemplate nei programmi di formazione per il personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE

I formatori dei corsi dovranno possedere conoscenze e competenze approfondite negli argomenti esposti nella tabella.

Il corso di formazione comprende:

- (a) un modulo teorico, indicato con la lettera T nella colonna "Tipo di modulo";
- (b) un modulo pratico, indicato con la lettera P nella colonna "Tipo di modulo" durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

| <b>1. Competenze e conoscenze minime</b>   |   | <b>Tipo di modulo</b> |
|--|---|-----------------------|
| 1. Funzionamento degli impianti di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra nei veicoli a motore, impatto sull'ambiente dei gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra e relativa normativa ambientale. |   |                       |
| 1.1  | Conoscenza di base del funzionamento degli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore.   | T                     |
| 1.2  | Conoscenza di base dell'impiego e della proprietà dei gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come refrigeranti negli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore, degli effetti delle emissioni di tali gas sull'ambiente (ordine di grandezza del loro GWP rispetto ai cambiamenti climatici). | T                     |
| 1.3  | Conoscenza di base delle disposizioni pertinenti del Regolamento (CE) n. 842/2006 e della Direttiva 2006/40/CE.   | T                     |
| <b>2. Recupero ecocompatibile dei gas ad effetto serra</b>   |   |                       |
| 2.1  | Conoscenza delle procedure comuni per il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra.  | T                     |
| 2.2  | Maneggiare una bombola refrigerante.  | P                     |
| 2.3  | Collegare e scollegare un'apparecchiatura per il recupero del refrigerante ai/dai punti di accesso di un impianto di condizionamento d'aria di un veicolo a motore contenente gas fluorurati ad effetto serra.  | P                     |
| 2.4  | Utilizzare un'apparecchiatura per il recupero del refrigerante.   | P                     |



Pubblicazione: RC/C 83  
Edizione Italiana

RINA  
Via Corsica 12  
16128 Genova - Italia

tel +39 010 53851  
fax +39 010 5351000  
web site : [www.rina.org](http://www.rina.org)

---

Regolamenti tecnici